

Indennità e spese di Mediazione

Perotti & C. S.r.l.

Risoluzione Alternativa delle Controversie

Organismo di Mediazione e Conciliazione - Registro Organismi di Mediazione n. 748

P.D.G. Ministero della Giustizia del 15 dicembre 2011 e s.m.i.

www.perotti-and-c-srl.it

(determinate ai sensi degli Artt. 28-34 del D.M. 150 del 24/10/2023 pubblicato sulla G.U. n. 255 del 31/10/2023)

Tutti gli importi minimi indicati nelle tabelle seguenti per gli scaglioni di riferimento sono inderogabili ai sensi del comma 4 dell'art. 31 del DM 150/23

In conformità all'art. 28 del D.M. 150 del 24/10/2023, per il primo incontro ciascuna parte costituente autonomo centro di interesse è tenuta al versamento di un importo a titolo di indennità come di seguito determinato ai punti 1 e 2. **Detti importi dovranno essere corrisposti dal Proponente al momento del deposito della Domanda di Mediazione e dalla Controparte al momento dell'adesione e comunque entro e non oltre la partecipazione al primo incontro.**

1) Spese di avvio del Procedimento

(Art. 28, comma 4, Decreto Ministeriale 150/2023)

valore della lite	(a) VOLONTARIA Per Parte	(b) OBBLIGATORIA [-20% di (a)] Per Parte	(c) DEMANDATA [-20% di (a)] Per Parte
Fino a euro 1.000,00	Euro 40,00 + IVA (Euro 48,80)	Euro 32,00 + IVA (Euro 39,04)	Euro 32,00 + IVA (Euro 39,04)
da euro 1.001,00 ad euro 50.000,00	Euro 75,00 + IVA (Euro 91,50)	Euro 60,00 + IVA (Euro 73,20)	Euro 60,00 + IVA (Euro 73,20)
superiore a euro 50.000,00 e indeterminato¹	Euro 110,00 + IVA (Euro 134,20)	Euro 88,00 + IVA (Euro 107,36)	Euro 88,00 + IVA (Euro 107,36)

1. Per ciò che concerne le spese di avvio, nei casi di controversie di valore indeterminato non vi è differenziazione tra valore indeterminabile basso, medio o alto, pertanto l'importo da versarsi è pari a Euro 134,20 per le mediazioni volontarie e Euro 107,36 per le mediazioni obbligatorie ex Art. 5 comma 1 del D.lgs. 28/2010 e ss.mm.ii. e per le mediazioni demandate dal Giudice.

2) Spese di primo incontro

(Art. 28, comma 5, Decreto Ministeriale 150/2023)

valore della lite	(a) VOLONTARIA Per Parte	(b) OBBLIGATORIA [-20% di (a)] Per Parte	(c) DEMANDATA [-20% di (a)] Per Parte
Fino a euro 1.000,00 e valore indeterminabile basso	Euro 60,00 + IVA (Euro 73,20)	Euro 48,00 + IVA (Euro 58,56)	Euro 48,00 + IVA (Euro 58,56)
da euro 1.001,00 ad euro 50.000,00 valore indeterminabile medio	Euro 120,00 + IVA (Euro 146,40)	Euro 96,00 + IVA (Euro 117,12)	Euro 96,00 + IVA (Euro 117,12)
superiore a euro 50.000,00 e valore indeterminabile alto	Euro 170,00 + IVA (Euro 207,40)	Euro 136,00 + IVA (Euro 165,92)	Euro 136,00 + IVA (Euro 165,92)

Qualora il **primo incontro** si concluda **senza la conciliazione** e non vengano fissati ulteriori incontri non sono dovuti ulteriori importi ad eccezione delle spese vive documentate sostenute nelle fasi preliminari e successive (spese documentate per la convocazione delle Parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando le parti sono prive di kit di firma digitale e per il rilascio dei documenti previsti dall'art. 16, comma 4 del D.M. 150/2023).

Ai sensi degli articoli del D.M. 150/2023 citati qualora il primo incontro si concluda con la conciliazione o proceda con incontri successivi al primo sono dovute le ulteriori spese di mediazione di cui al punto 3).

3) Ulteriori spese di Mediazione

L'Organismo PEROTTI & C. S.r.l. adotta la Tabella A (Art. 31, comma 1) del D.M. 150/2023.

È importante sottolineare che

- a Qualora il **primo incontro si concluda con la conciliazione** è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A di cui al punto 3 dedotto quanto versato a titolo di spese per il primo incontro e **maggiorato del 10%** per il successo della mediazione (Art. 30, comma 1, D.M. 150/2023).
- b Per le spese di mediazione in caso di **conciliazione in incontri successivi al primo** è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A di cui al punto 3 dedotte le spese sostenute per il primo incontro e **maggiorato del 25%** per il successo della mediazione. (Art. 30, comma 2, D.M. 150/2023).
- c Ai sensi dell'Art. 31, comma 3, del D.M. 150/2023 in caso di conciliazione in incontri successivo al primo, gli importi complessivamente dovuti a titolo di spese di mediazione, in aggiunta alla maggiorazione per la conciliazione, possono essere maggiorati fino al 20%, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:
 - esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;

- complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri svolti.
- d. Con l'accordo delle Parti, per mediazioni di particolare complessità, possono essere applicati importi diversi dalla tabella di cui sopra al punto 3) nel limite dei valori minimi dello scaglione successivo.
- e. In caso di **mancata conciliazione in incontri successivi al primo** è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A di cui al punto 3 dedotte le spese sostenute per il primo incontro (Art. 30, comma 3, D.M. 150/2023).
- f. Quando la mediazione è obbligatoria (ex art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/2010 e s.m.i.) o quando è demandata dal Giudice le spese di mediazione sono **ridotte di un quinto**.
- g. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
- h. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
- i. Le spese di Mediazione comprendono anche l'onorario del Mediatore per l'intero Procedimento, indipendentemente dal numero di incontri svolti anche nel caso di sostituzione o mutamento del Mediatore nel corso del Procedimento, ed anche in caso di nomina di un collegio di Mediatori, di nomina di uno o più Mediatori ausiliari.
- j. Dovranno comunque essere rimborsate le spese vive documentate sostenute nelle fasi preliminari e successive (spese documentate per la convocazione delle Parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando le parti sono prive di kit di firma digitale e per il rilascio dei documenti previsti dall'art. 16, comma 4 del D.M. 150/2023).
- k. Le spese di Mediazione non comprendono le eventuali spese di consulenza tecnica richiesta/necessaria e disposta nel corso della Procedura.
- l. Le ulteriori spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al Procedimento. Il versamento integrale degli importi dovuti è condizione per il rilascio del verbale.
- m. Il valore della lite **deve essere indicato nella Domanda di Mediazione** a norma del Codice di Procedura Civile.
Qualora il valore risulti **indeterminabile** la Parte Proponente ne indica le ragioni. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore sempre secondo quanto previsto dal Codice di Procedura Civile.

Se il valore della lite **non** viene indicato nella domanda o nell'atto di adesione o in caso di **divergenza** tra le Parti sulla stima del valore della Controversia o di errata applicazione dei criteri stabiliti dal Codice di Procedura civile l'Organismo di Mediazione e di Conciliazione **decide il valore** di riferimento e lo comunica alle Parti stesse.

Il valore dell'accordo viene determinato, se necessario, secondo gli stessi criteri sopra riportati.

Nel caso in cui le Parti od il Mediatore dovessero segnalare elementi che determinino una variazione del valore in corso di Mediazione o in sede di accordo, il valore viene rideterminato dal Responsabile dell'Organismo.

- n. L'Organismo emette fattura nei confronti della parte, quale soggetto che fruisce del servizio fornito, **e non** dell'Avvocato che l'assiste o rappresenta.

TABELLA A - articolo 31, comma 1), D.M. 150/2023 - TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

TABELLA "A" (articolo 31, comma 1, DM 150/2023)		
TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE		
valore della lite	spesa in euro	
	minimi	massimi
fino a 1.000,00	80,00	160,00
da € 1.001,00 a € 5.000,00	160,00	290,00
da € 5.001,00 a € 10.000,00	290,00	440,00
da € 10.001,00 a € 25.000,00	440,00	720,00
da € 25.001,00 a € 50.000,00	720,00	1.200,00
da € 50.001,00 a € 150.000,00	1.200,00	1.500,00
da € 150.001,00 a € 250.000,00	1.500,00	2.500,00
da € 250.001,00 a € 500.000,00	2.500,00	3.900,00
da € € 500.001,00 a € 1.500.000,00	3.900,00	4.600,00
da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00	4.600,00	6.500,00
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	6.500,00	10.000,00

Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%. Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.